



**IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD**
-III Sezione Civile-

Il giudice dott. A.S. Rabuano,
letto il ricorso introduttivo del processo n. 17/2019 presentato da Agostino Comparone diretto all'omologa del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/12;
Ha pronunciato il presente

DECRETO

1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.

1.1.Qualità di consumatore del ricorrente.

Agostino Comparone ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l'omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore.

Il legislatore prevede nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore.

La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art.7 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Questo giudicante ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto.

Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella L. n.3/12.

L'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale *“in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”*, è specificamente **richiamato dall'art. 12 bis, comma 3**, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi *“l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”*. Questi crediti, almeno in parte, **esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d'impresa o professionali**, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1)compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2)che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

L'art.7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) *“quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”*, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.

L'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata *“Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”*) a una proposta di accordo o di piano che può essere *“presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”*.

L'art. 9 dettato in tema di “Disposizioni generali” e nella “Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, in relazione al *“deposito della proposta”* si riferisce, al comma 3, al *“debitore che svolge attività d'impresa”*, imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale;



L'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater;

-tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la "propria documentazione contabile". Quindi, dall'esame complessivo delle disposizioni in esame si può evincere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata.

Infine, si deve evidenziare la ratio delle norme che prevedono per il professionista-imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso dei creditori, dovendosi ritenere, che nel caso in cui non ricorra la medesima ratio, il ricorrente assuma la qualità di consumatore.

È stato sottolineato in dottrina che il legislatore ha rimesso al ceto creditorio - a tutto il ceto creditorio, e non solo a quello originato dall'esercizio dell'attività - la decisione sulla sorte della proposta riconoscendo a ciascuno di essi una certa tutela, poiché le caratteristiche del credito non possono essere modificate senza l'assenso della maggioranza qualificata dei creditori.

Il sacrificio al quale il creditore può essere sottoposto anche contro la sua volontà si configura, pertanto, come il prezzo da pagare per mantenere sul mercato un soggetto, che, di norma, è "produttivo", o, comunque, per renderne meno gravosa l'uscita e favorire l'eventuale ripresa dell'attività.

Tale è la ratio della norma, che è la stessa riscontrabile nella disciplina del concordato preventivo e prescrive, implicitamente, la necessaria attualità della qualità di professionista/imprenditore con la conseguenza che deve riconoscersi, di contro, la qualità di consumatore a colui che non abbia la qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturati con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali (cfr. nello stesso senso Corte di Cassazione con sentenza n. 1869/16 che valorizzando la lettera della disposizione di cui all'art. 6 co. 2 lett. B L. 3/12 ha affermato: "la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora (ndr quindi con chi abbia rivestito la qualità di imprenditore e abbia debiti riferibili alla sua attività di impresa) ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività").

Pertanto, il tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto

-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;

-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Il Collegio ritiene che tale siano i criteri per qualificare il consumatore anche sulla base della normativa dettata dal CCII.

L'art. 2 co. 1 lett. D) CCII definisce consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.



La relazione illustrativa al codice della crisi di impresa prevede che “*Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata. È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all’approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l’indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)”.*

È evidenti, quindi, dalla lettura dell’art. 2 co. 1 lett. D) CCII sulla base della relazione illustrativa, che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente.

Con riferimento al presente procedimento, l’insolvenza del ricorrente è derivata da obbligazioni contratte esclusivamente per soddisfare esigenze personali e familiari, quindi, deve riconoscersi al Comaprone la qualità di consumatore.

1.2. Situazione di sovraindebitamento.

Il legislatore definisce espressamente il concetto di “sovraindebitamento” definendolo come “*La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle*”.

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall’art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell’art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d’insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di “*Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*” impone al giudice la verifica della situazione d’illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla “*rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”, impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Tanto premesso, il tribunale rileva, sulla base della relazione dell’O.C.C., che sussiste sia una situazione di illiquidità sia l’impossibilità futura, del Comparone, attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

1.3. Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Con riferimento alla prescrizioni dettate dall’art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall’esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell’Organismo della Composizione della Crisi:

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d’impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato la documentazione di cui all’art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

È stata depositata dall’O.C.C. la relazione di cui all’art. 9 comma 3 bis L. 3/12

2. Debitoria



La situazione debitoria complessiva del ricorrente è la seguente

Creditori	Causale	Grado	Importo
Ade riscossione	Cartelle	Privilegio	€ 6.441,24
BLUE FACTOR SPA	Atto di precetto	chirografario	€ 2.836,29
FIDITALIA	CQS	chirografario	€ 9.879,54
BANCA IFIS	PIGNORAMENTO	chirografario	€ 13.599,62
Ade riscossione	Cartelle	chirografario	€ 8.485,73
Pubbliservizi srl	Avvisi riscossione	privilegio	€ 3.485,96
TOTALE			€ 41.758,81

In particolare la debitoria è articolata:

Debito verso Agenzia delle Entrate Riscossione spa

Il debito deriva da cartelle esattoriali per multe in violazione al codice della strada, bolli auto e Irpef per un totale di euro 14.926,97 euro, di cui euro 6.441,24 iscritto al privilegio generale mobiliare ed euro 8.485,73 in chirografo

Debito verso Blue Factor spa

Questo debito ha la propria origine nel contratto di finanziamento n. 1446428 del 10.06.09 concesso da Silf spa per l'importo netto di euro 4.000. Questo prestito era stato richiesto dal proponente per sostenere le spese mensili correnti. Dopo il pag

Debito verso Fidelity spa

Questo debito è stato contratto dal ricorrente per sostenere spese mediche e ha origine nel contratto di finanziamento n. 689842 con erogazione netta della somma di euro 11.000

Debito verso Banca Ifis spa.

Questo debito ha la propria origine nel contratto di finanziamento n. 4970952 sottoscritto ed erogato da Compass spa il 3.05.10 per l'importo di euro 7.750 quale prestito finalizzato all'acquisto di alcuni mobili in sostituzione di mbili ormai non più utilizzabili.

Debito verso Pubbliservizi

Il debito verso Pubbliservizi riguarda tributi locali, canoni idrici, tari per l'importo complessivo di euro 3.485,96 con privilegio generale mobiliare

3.Attivo

L'attivo del ricorrente è costituito da

-euro 735,82 derivante da saldo di conto corrente alla data del 9.04.2019;

-reddito da lavoro dipendente ammontante a euro 1.470,26 come media degli ultimi tre anni.

3.Piano proposto dal ricorrente

Il piano prevede il pagamento dei creditori con somme derivanti da una quota parte dello stipendio del ricorrente

3..1.Attivo disponibile nel piano.

Il piano prevede:

l'attivo del piano è pari a euro 15.407,32 rappresentato dalla quota mensili che il ricorrente propone come pagamento in favore dei creditori per un totale di 66 mesi e per l'importo di circa euro 200



mensili ottenuto dalla differenza tra lo stipendio netto percepito e le spese necessarie al sostentamento suo e del proprio nucleo familiare

3.2.Proposta del consumatore

La proposta di pagamento è sintetizzabile nel seguente schema

Creditori	Causale	Grado	Importo	%	Durata	Rata	Totale
OCC	Compenso	Prededuzione	€ 1.459,95	100,00%	12	€ 121,66	€ 1.459,95
Avv. Antonio Vitale	Compenso	Prededuzione	€ 1.100,00	100,00%	12	€ 91,67	€ 1.100,00
TOTALE prededucibili		Prededuzione	€ 2.559,95		12	€ 213,33	€ 2.559,95
Ade riscossione	Cartelle	Privilegio	€ 6.441,24	100,00%	72	€ 89,46	€ 6.441,24
Publiservizi	Avvisi	Privilegio	€ 3.485,96	100,00%	72	€ 48,42	€ 3.485,96
Totale privilegiati			€ 9.927,20		72	€ 137,88	
Chirografi							
BLUE FACTOR SPA	Anno di preconto	chirografario	€ 2.836,29	20,00%	72	€ 7,88	€ 567,26
FIDITALIA	CQS	chirografario	€ 9.879,54	20,00%	72	€ 27,44	€ 1.975,91
BANCA IFIS	PIGNORAMENTO	chirografario	€ 13.599,62	20,00%	72	€ 37,78	€ 2.719,02
Ade riscossione	Cartelle	chirografario	€ 8.485,73	20,00%	72	€ 23,57	€ 1.697,15
TOTALE chirografi			€ 34.801,18	20,00%	72	€ 96,67	€ 6.960,24
TOTALE GENERALE			€ 47.288,33	33,75%	84	€ 234,55	€ 15.961,43

Il piano di pagamento rateale prevede:

-dalla rata 1 alla rata 12 si effettueranno i pagamenti in favore dei prededucibili in ragione di un importo di euro 213,33 così ripartito:

-**OCC dott. Ricciardo:** importo mensile di euro 121,66 fino a concorrenza di quanto complessivamente offerto;

-**Avv. Vitale:** importo mensile di euro 91,67 fino a concorrenza di quanto complessivamente offerto

Dalla rata 13 alla rata 84 saranno pagati i privilegiati tenuto conto della moratoria di un anno dall'omologa e i chirografari con assegnazione dell'importo complessivo di euro 234,45 così ripartito:

-**Privilegio AER** importo mensile di euro 89,46;

-**Blue Factor** importo mensile di euro 7,88 fino a concorrenza di quanto complessivamente offerto;

-**Fiditalia:** importo mensile di euro 27,44 fino a concorrenza di quanto complessivamente offerto;

-**Banca Ifis:** importo mensile di euro 37,78 fino a concorrenza di quanto complessivamente offerto;

-**AER** credito chirografario per l'importo mensile di euro 23,57 fino a concorrenza di quanto complessivamente offerto;

-**Publiservizi** importo in privilegio di euro 48,42 fino a concorrenza dell'integrale credito.

4.Condizioni di meritevolezza del consumatore.

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all'istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 12 *bis* co. 3 L. 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La legge, con l'art. 12 *bis* co. 3 dispone che il giudice ai fini dell'omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Quindi, il legislatore riconosce al giudice il potere di controllo sull'autonomia negoziale del consumatore verificando se:

-abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

-abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'analisi della disposizione e, in particolare, del contenuto del potere di verifica del giudice deve essere svolta tramite l'esame dell'art. 9 co. 3 bis L. 3/12 secondo cui la relazione dell'OCC deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.



Quindi il legislatore ha indicato

1) come elementi dell'istruttoria in base ai quali il giudice il potere di controllo sull'autonomia privata:
-le cause dell'indebitamento. La disposizione di cui all'art. 9 co. 3 bis, quindi, sottopone alla valutazione del giudice l'esame degli interessi, di natura personale patrimoniale ovvero voluttuari, che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento;

-la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni. Con la locuzione diligenza il legislatore ha fatto riferimento a regole di cautela parametrata alle condizioni soggettive e oggettive del consumatore;

-le ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

2) l'oggetto della valutazione del giudice

-la ragionevolezza nell'esercizio dell'autonomia privata. Il giudizio sulla ragionevolezza che implica la verifica se il consumatore nella stipula dei contratti di finanziamento abbia agito per realizzare interessi di natura personale, interessi patrimoniali strumentali a realizzare esigenze personali ovvero per realizzare interessi voluttuari; programmato le modalità di pagamento della propria debitoria valutando le risorse economiche e finanziarie disponibili, l'individuazione di quelle necessarie per le esigenze personali e familiari comparandole con il complessivo interesse dei creditori;

-se ha determinato colposamente il sovraindebitamento. Il legislatore prescrive

-la colpa. Il concetto di colpa deve essere valutato in

--senso soggettivo quale dolo, quindi previsione e volontà di determinare la situazione di sovraindebitamento; quale colpa, come prevedibilità, tenuto conto delle condizioni soggettive e oggettive del consumatore, della situazione di sovraindebitamento;

--senso oggettivo. La colpa in senso oggettivo deve essere intesa quale violazione delle regole cautelari nella "gestione" della propria situazione debitoria;

-il nesso causale tra la condotta del consumatore e il sovraindebitamento. In particolare, il legislatore utilizza la locuzione "determinato" per indicare una relazione eziologica tra la condotta del consumatore e la situazione di sovraindebitamento. Secondo il legislatore la situazione di sovraindebitamento può essere stata determinata anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il concetto di proporzionalità deve essere inteso come sostenibilità, in un dato periodo, della situazione debitoria con le proprie fonti di reddito.

Il giudizio che il Tribunale deve svolgere è diretto, quindi, all'esame del complessivo svolgimento dell'autonomia negoziale da parte del consumatore tramite valutazione di

-elementi soggettivi afferenti la sfera psichica del consumatore (dolo, prevedibilità);

-elementi oggettivi quali

--gli interessi perseguiti con la stipula dei nuovi contratti di finanziamento;

--il rispetto regole cautelari nell'assunzione di nuove obbligazioni;

--l'esistenza di un nesso eziologico determinante in relazione al sovraindebitamento;

-le ragioni alla base dell'inadempimento di pregressi debiti e la relativa fondatezza.

Il giudizio di meritevolezza deve essere concluso positivamente nel caso in cui si riscontri la prevalenza, nella valutazione comparativa, di uno dei seguenti elementi

--il rispetto di regole cautelari;

--se il comportamento del consumatore ha semplicemente concorso e, quindi, non è stato determinante, alla realizzazione della situazione del sovraindebitamento;

-la natura degli interessi perseguiti tramite il ricorso ai contratti di finanziamento e al conseguente sovraindebitamento. In particolare, se il consumatore ha stipulato i contratti di finanziamento per realizzare interessi personali, ovvero interessi patrimoniali strumentali alla realizzazione di interessi personali (es. acquisto di un'auto per svolgere la propria attività lavorativa etc.);

L'orientamento del Tribunale deve essere confermato, utilizzando lo strumento della metodologia giuridica, elaborata dalla dottrina tedesca ed austriaca, denominato "**Vorwirkung von Gesetzen**".

Con tale locuzione si fa riferimento al fenomeno di quegli effetti cc.dd. "anticipati o prodromici", che, in relazione ad una "fattispecie a formazione progressiva", si collegano ad una "fase preliminare" della fattispecie stessa precorrendo gli effetti finali.



Lo strumento della “*Vorwirkung*” consente al giudice di colmare lacune di legge ovvero interpretare disposizioni di legge esistenti mediante il richiamo a riforme legislative non ancora in vigore, ed in questo contesto si discorre di interpretazione anticipatoria della legge o di chiusura di lacune attraverso l'applicazione anticipata della legge.

È stato sottolineato in dottrina che “*la figura della "Vorwirkung" verrebbe ad atteggiarsi, secondo la sua più matura elaborazione teorica, come lo strumento metodologico in virtù del quale leggi - assolutamente o relativamente insuscettibili di immediata applicazione - possono essere impiegate dal giudice per assolvere, a seconda dei casi, ad una funzione interpretativa, al fine di chiarire il senso e la portata di una norma preesistente, oppure ad una funzione integrativa, al fine di colmare lo spazio lasciato vuoto dal diritto positivo (Rechtsleerer Raum)*”.

Si tratta di un metodo, tuttavia, che deve essere utilizzato coordinando necessariamente le rationes alla base della normativa esistente e quella futura, verificando che vi sia coincidenza tra i valori tutelati e perseguiti evitando che lo strumento del *Vorwirkung*

-si traduca nell'applicazione anticipata di norme non in vigore;

-si traduca nello strumento di realizzazione di interessi e valori tutelati esclusivamente dalla futura normativa. :

Tanto premesso si può procedere all'esame della futura normativa dettata dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

L'art. 9 intitolato “Sovraindebitamento” della legge delega 155/17 prevede al comma 1: “*Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai sensi principi e criteri direttivi...f)precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata*”.¹

La relazione illustrativa al DLgs di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede:

“a)sotto la rubrica “La procedura di sovraindebitamento”

La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, si rende necessaria per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s'intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell'insolvenza e della crisi di impresa, nell'ottica, già ripetutamente richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola il fenomeno dell'insolvenza. Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative; ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie; la scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e dell'insolvenza, richiede anche qui un'inevitabile opera di coordinamento.

In secondo luogo, la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia.

Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.

Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli

¹ Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 («Su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza») che, nell'intento di indurre gli Stati dell'Unione verso «una maggiore coerenza ed efficienza delle norme fallimentari nazionali» insiste in particolare sui temi di early warning e second chance. La Raccomandazione esprime principi applicabili anche ai consumatori (a mente del 15° Considerando) ed esprime l'auspicio che le legislazioni interne mirino a favorire il superamento della crisi di impresa, nella consapevolezza che l'imprenditore “onesto” ma sfortunato deve avere una seconda opportunità, mentre vanno sanzionate le condotte improntate a mala fede o frode (art. 32).



nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.

In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). Al fine di temperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile).

Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.

Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione).

Alla procedura di sovraindebitamento è assoggettato, confermando l'impianto vigente, l'imprenditore agricolo.

Articolo 69 Condizioni soggettive ostative Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare. Ne consegue che non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'aver già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l'aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver ommesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti".

Il collegio osserva che la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta".

Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative:

-sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode;

-sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione.

Si deve ritenere, nel rispetto del Vorwirkung, che non vi sia omogeneità di finalità tra la normativa vigente e il futuro art. 69 CCII.

Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio



omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza".

Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore solo quando questi si sia indebitato in assenza di dolo, colpa e nesso eziologico, ovvero in presenza di stato di necessità, per perseguire interessi di natura personale.

Con riferimento al presente processo il giudice rileva che dall'istruttoria, comprensiva della relazione dell'OCC risulta che il ricorrente:

-ha stipulato una pluralità di contratti di finanziamento;

-ha avuto accesso al mercato creditizio tramite intermediari specializzati,

-la ragione del sovraindebitamento tramite il ricorso a una pluralità di contratti di finanziamento

Nel caso in esame, quindi il ricorrente non può essere ritenuta in colpa

-si è rivolto a soggetti, appunto intermediari specializzati, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio;

-in determinati casi ha fatto ricorso al mercato del credito per soddisfare esigenza di natura personale e quindi per bisogni personali e familiari e per provvedere alle cure personali, come riferito dall'OCC; .

5.Fattibilità giuridica del piano

Il Tribunale deve analizzare, per pervenire a un giudizio positivo sulla fattibilità del piano:

-l'opponibilità a tutti i creditori dell'atto negoziale di cessione del quinto dello stipendio;

-l'opponibilità di provvedimenti del giudice dell'esecuzione e che ha disposto l'assegnazione del credito del Comparone verso il proprio datore di lavoro per prestazione lavorative;

-il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori

5.1.Opponibilità a tutti i creditori dell'atto di cessione del quinto dello stipendio

Con riferimento alla questione in esame il Tribunale osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, la cessione del credito è opponibile ai creditori concorrenti soltanto se tali crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano divenuti esigibili prima del pignoramento o della declaratoria di fallimento e siano stati notificati o accettati con atto avente data certa. Infatti, sebbene il contratto di cessione debba intendersi perfezionato per effetto del solo scambio dei consensi, in ossequio al principio consensualistico, trattandosi di negozio avente ad oggetto crediti futuri esso produrrà nell'immediato solo effetti obbligatori dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire ad esistenza dei crediti ceduti, argomentando ex art. 1472 c.c. (Cass. sez. 1, 27.01.2006, n. 1759; Cass. Sez. 1, 31.08.2005, n. 17590; Cass., sez. I, 03.10.2000, n. 13075; Cass. sez. I, 29.01.1999, n. 785; Cass., sez. I, 14.11.1996, n. 9997; Cass. sez. I, 22.11.1993, n. 11516).

La conclusione del Tribunale è corroborata dall'analisi della fattispecie della "cessione del quinto" strutturato come contratto di trasferimento della titolarità di diritti di credito futuri che si presenta come contratto avente effetti obbligatori immediati ed effetti traslativi differiti che si producono con l'esistenza giuridica del credito. In conseguenza del pignoramento generale derivante dal decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3/2012 il cedente, in ragione dell'effetto di "spossessamento" derivate proprio dal pignoramento, perde la legittimazione del diritto di credito "futuro" con la conseguenza che diventa impossibile sul piano giuridico la produzione dell'effetto traslativo differito del contratto di cessione al cessionario (trib Livorno 17 maggio 2017).

Il Tribunale rileva, inoltre, quanto segue.

L'art. 2914 co. 1 n. 2 c.c. dispone che *"Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione sebbene anteriori al pignoramento: ...2)le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento"*.

La disposizione in esame prevede un criterio di prevalenza tra cessione del credito e pignoramento fondato sulla verifica dell'antiorità tra notifica della cessione/accettazione della stessa da parte del debitore e pignoramento.

In caso di "cessione del quinto" che si struttura come un contratto ad effetti obbligatori immediati ed effetti reali differiti, il trasferimento del credito opera quando lo stesso viene ad esistenza.



Logico corollario è che sono inopponibili rispetto al decreto del giudice, che ha l'effetto di pignoramento generale, tutti i crediti sorti successivamente al provvedimento giudiziale.

Il Tribunale rileva, con riferimento specifico alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che l'art. 14-ter, comma 6, lett. b), dispone che *“non sono compresi nella liquidazione... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”*.

L'esame della norma indicata, valorizza l'assunto secondo cui il debitore, nell'ambito della procedura di composizione della crisi, ha la piena titolarità del credito derivante dallo stipendio potendo disporre solo per la parte eccedente quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

E poiché il legislatore non prevede espressamente il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento esso non può essere rappresentato dalla quota di 1/5 dell'emolumento ma deve essere determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 14-ter, comma 2, e 9, comma 2,1, 3/2012.

Inoltre tale esclusione opera pure in presenza di atti di disposizione del detto credito, nel senso che, da un lato, lo stipendio dovrà essere destinato al mantenimento della famiglia del debitore anche per la parte eventualmente oggetto di disposizione, dall'altro, la parte dello stipendio eccedente le esigenze di mantenimento dovrà essere acquisita alla procedura e resa oggetto di riparto secondo le regole del concorso, quand'anche precedentemente ceduta (Trib. Pistoia 27.12.2013).

Pertanto, se si dovesse ritenere che gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra creditore e debitore siano vincolanti, essi impedirebbero l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. Quindi, dalla natura concorsuale del processo deriva la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori con la conseguenza che è incoerente dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari (Trib. Grosseto 09.05.2017);

Pertanto, il piano è fattibile ricomprendendo le somme che dalla data del decreto del giudice che ha disposto l'apertura della procedura ha determinato l'inopponibilità dell'atto di cessione rispetto a tutti i creditori.

5.2. Per quanto concerne i crediti futuri oggetto di ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione si osserva, al fine di orientare la discussione, quanto segue.

L'art. 553 c.p.c. dispone che il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui il terzo si dichiari debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, *“le assegna in pagamento, salva esazione, ai creditori concorrenti”*.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità l'ordinanza del giudice dell'esecuzione determina il trasferimento della titolarità della pretesa creditoria pro solvendo dal debitore esecutato al creditore procedente.

L'art. 553 c.p.c. è letto come il corollario applicativo, nell'ambito del processo esecutivo, dell'art. 1198 c.c. che disciplina la *“datio in solutum”*, stabilendo, quale modalità peculiare di estinzione del rapporto obbligatorio, il trasferimento del credito da parte del debitore al proprio creditore delineando una fattispecie estintiva a formazione progressiva che si articola nel trasferimento del diritto e nel successivo pagamento da parte del debitore ceduto. Secondo la ricostruzione operata in dottrina e in giurisprudenza, l'art. 1198 c.c. prevede che il rapporto obbligatorio tra debitore e creditore si estingue solo con l'esecuzione del pagamento da parte del debitore ceduto.

L'art. 553 c.p.c. deve essere interpretato in modo coordinato con l'esegesi giurisprudenziale e dottrinale dell'art. 1198 c.c., pertanto, si deve ritenere che il credito del soggetto che procede in via esecutiva si estingue solo in presenza di due condizioni:

- 1) il giudice con la propria ordinanza trasferisce il credito al soggetto procedente;
- 2) il debitore ceduto esegue la prestazione dovuta.

Nel caso in cui il giudice trasferisca la titolarità di un credito futuro, quale è quello a titolo di retribuzione è necessario per l'estinzione dell'obbligazione:

- 1) il giudice con la propria ordinanza trasferisce il credito al soggetto procedente;
- 2) il diritto di credito venga a esistenza;



3)il debitore ceduto esegue la prestazione dovuta.

Logico corollario è che tutte i crediti e somme accantonate dal debitore ceduto successive al decreto con il quale il giudice ha disposto la sospensione delle procedure esecutive o ha disposto l'apertura della procedura di composizione sono nella disponibilità giuridica del debitore.

Ulteriori eventuali problemi in termini di pagamenti già eseguiti ai creditori ovvero di somme accantonate dal debitore ceduto saranno risolti in sede di esecuzione del piano sotto il controllo dell'OCC.

5.3. Il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori

L'ultimo profilo da esaminare con riferimento al piano del consumatore è rappresentato dai criteri in base ai quali il Tribunale debba giudicare la legittimità del programma di soluzione della situazione di sovraindebitamento, con riferimento al tempo di esecuzione del piano e alla percentuale di soddisfazione dei creditori

Questo giudicante ritiene che tale problema debba essere risolto, in assenza di una norma che fissi limiti precisi, in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio che ha il proprio fondamento nell'art. 2740 c.c.

L'art. 2740 c.c. dispone che *“1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”*.

È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che *“presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore... esponendo i beni di quest'ultimo... all'azione esecutiva promossa dal creditore”*.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Con riferimento alla questione in esame, il principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio impone al Tribunale di valutare comparativamente:

-la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio previsto nel piano e quello previsto nell'alternativa procedura di esecuzione individuale. Si deve escludere che il giudizio di comparazione possa essere rappresentato dalla percentuale di soddisfazione nell'alternativa procedura di liquidazione di cui all'art. 14 *ter* e *undecies* L. 3/12, trattandosi di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore ovvero dall'esito negativo del piano. Pertanto, il Tribunale può svolgere un giudizio di tipo comparativo che abbia come elemento di riferimento esclusivamente la procedura di esecuzione individuale;

Con riferimento al caso in esame, il tribunale rileva che:

Il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori nella presente procedura è il seguente:

la durata è di mesi 84 dall'omologa ovvero in sette anni il debitore ritiene, con l'importo tra euro 200 ed euro 300 mensili di pagare i creditori nella seguente misura:

- creditori prededucibili nella misura del 100%;
- creditori privilegiati nella misura del 100%;
- crediti chirografari nella misura del 20%

In conclusione, il Tribunale ritiene di omologare il piano

P.Q.M.

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Agostino Comparone

DISPONE

- che Agostino Comparone effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;



- che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito www.tribunalenapolinord.it per gg 30;

MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e all'OCC. Dott. Nicola Ricciardo

Aversa, 26 luglio 2020

**Il Giudice
Dott. A. S. Rabuano**

